



COMUNE DI NOVE

Provincia di Vicenza

I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

Dall'anno d'imposta 2008, per effetto delle disposizioni dell'articolo 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, non è dovuta l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale.

L'esclusione dall'imposta si applica di diritto, oltre alle pertinenze, (immobili censiti nelle categorie catastali C2-C6), anche agli immobili assimilati all'abitazione principale per legge nei seguenti casi:

- Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti
- Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
- Immobili di coloro i quali a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale
- Abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ascendente e discendente (genitori-figli), purchè gli stessi vi abbiano trasferito la propria residenza

L'esclusione dal pagamento dell'ICI non riguarda però:

- le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico);
- le abitazioni dei cittadini italiani non residenti nel territorio italiano, iscritti all'AIRE, purchè l'immobile stesso risulti non locato

N.B.: per queste tipologie di abitazione si applica la disciplina prevista per l'abitazione principale, cioè l'aliquota ridotta del 5 per mille e la detrazione di €104,00.

ALIQUOTE DELIBERATE PER L'ANNO 2010

aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze del soggetto passivo (per i casi esclusi dall'esenzione prima casa)	5 per mille
aliquota ordinaria	6.7 per mille
aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale	6.7 per mille
detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo (per i casi esclusi dall'esenzione prima casa)	€ 104,00

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta va effettuato in proporzione alla quota e al periodo di possesso degli immobili per l'anno stesso.

L'imposta dovuta per l'intero anno in corso deve essere versata in due rate:

- PRIMA RATA entro il 16/06/2010, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata in base all'aliquota e detrazione relativa all'anno d'imposta precedente (2009)
- SECONDA RATA entro il 16/12/2010, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le aliquote e detrazione previste per l'anno d'imposta in corso (2010).

E' consentito il pagamento dell'imposta in UNICA SOLUZIONE entro il termine di scadenza della PRIMA RATA (16/06/2010)

Per il versamento deve essere utilizzato l'apposito bollettino di **c/c postale n. 88723267** intestato a **EQUITALIA NOMOS SPA NOVE VI ICI** oppure il modello di pagamento unificato **F24**

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

L'obbligo di presentare al dichiarazione, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, permane per tutte quelle situazioni i cui elementi utili ai fini dell'imposta non sono acquisibili direttamente dal Comune elencati nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione approvato dal Ministero delle Finanze.

Estratto vigente regolamento comunale

Art. 5

Abitazione principale

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

...omissis...

e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

f) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale a parenti ascendenti e discendenti in linea retta limitatamente al 1° grado di parentela, a condizione che questi ultimi vi abbiano l'effettiva residenza anagrafica. La concessione di comodato in uso gratuito si rileva da copia della scrittura privata prodotta dagli aventi diritto, ovvero dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal concedente ai sensi della L. 15/68, come modificata dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445.

La copia della scrittura privata (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata all'ente impositore al momento in cui si verifica l'evento e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI, che avrà validità fino a quando non interverranno variazioni alla condizione di concessione di comodato in uso gratuito, le quali saranno oggetto di relativa dichiarazione di variazione.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia abitata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, così come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta, purché rientrino tra i soggetti di cui al primo periodo della presente lettera f).

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, il Comune su proposta del funzionario responsabile e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può deliberare, con le modalità ed i termini di cui all'art. 4 del presente regolamento, le seguenti agevolazioni:

– aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d) e), f), ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556;

– detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f):

a) il Comune ha la facoltà di fissare l'importo della detrazione entro i limiti stabiliti dalla legge mediante deliberazione

secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 4 del presente regolamento; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico e sociale, individuate con la medesima deliberazione;

b) tale detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. Si intende per pertinenza il garage o box o il posto-auto, la soffitta, le cantine che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare, nel quale è sorta l'abitazione principale. Alle pertinenze sarà applicata l'aliquota ridotta, e la detrazione che eventualmente non abbia trovato capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale.